



IL RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

Il processo di autovalutazione del rischio riciclaggio



Guido Pavan

Milano, 9 giugno 2017

Agenda

D. Lgs. di recepimento della Direttiva (UE) 2015/849

Risk based approach

Valutazione del rischio riciclaggio da parte degli intermediari

Linee guida del Risk Assessment

Implementazione, monitoraggio e reporting

Valutazione dei rischi ML/FT

La valutazione del rischio si sviluppa su tre livelli:

- **Commissione:** valutazione sovranzionale del rischio
- **Stati membri:** valutazione nazionale del rischio
art. 14 del D. Lgs. in consultazione
- **Soggetti obbligati:** valutazione aziendale del rischio
art. 15 del D. Lgs. in consultazione

Valutazione sovranazionale dei rischi

La Commissione è nella posizione adatta per esaminare specifiche minacce transfrontaliere che potrebbero incidere sul mercato interno e che non possono essere identificate ed efficacemente contrastate dai singoli Stati membri.

La Commissione quindi è incaricata di coordinare la valutazione dei rischi connessi ad attività transfrontaliere.

Perché questo processo sia efficace, è fondamentale il coinvolgimento di esperti competenti (es. il gruppo di esperti sul riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, nonché i rappresentanti delle FIU degli Stati membri, e, dove appropriato, gli altri organi a livello dell'Unione).

Valutazione sovranazionale dei rischi

Entro il 26 dicembre 2016 le Autorità Europee di Vigilanza o AEV (ossia l'Autorità bancaria europea – ABE, l'Autorità delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali – EIOPA, l'Autorità degli strumenti finanziari e dei mercati – ESMA), tramite il comitato congiunto, emanano un parere sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sul settore finanziario dell'Unione («parere congiunto»), che deve essere aggiornato ogni due anni.



Valutazione sovranazionale dei rischi

La Commissione, **entro il 26 giugno 2017**, elabora una **Relazione** che identifica, analizza e valuta i rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere a livello dell'Unione, che viene aggiornata almeno ogni due anni.

La Relazione comprende almeno i seguenti elementi:

- i settori del mercato interno maggiormente esposti al rischio;
- i rischi associati a ciascun settore interessato;
- i mezzi più diffusi cui ricorrono i criminali per riciclare proventi illeciti.

Valutazione sovranazionale dei rischi

Nel condurre la valutazione dei rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo a livello dell'Unione, la Commissione tiene conto dei pareri congiunti delle AEV e coinvolge gli esperti degli Stati membri in materia di AML/CFT, i rappresentanti delle FIU e altri organi dell'Unione, ove opportuno.

Ogni due anni o, se del caso, più frequentemente, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle risultanze delle valutazioni periodiche del rischio e sulle azioni intraprese sulla base di tali risultanze.

Valutazione sovranazionale dei rischi

La Commissione rende disponibile la Relazione di valutazione dei rischi alle parti interessate (es. Stati membri, soggetti obbligati, legislatori nazionali, Parlamento europeo, AEU e FIU) per supportarli nell'individuazione, comprensione, gestione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

La **Commissione formula raccomandazioni agli Stati membri** riguardo alle misure idonee ad affrontare i rischi individuati. Se gli Stati membri decidono di non applicare le raccomandazioni nei rispettivi sistemi nazionali di AML/CFT lo notificano alla Commissione fornendone una motivazione (→ comply or explain)

Valutazione nazionale dei rischi

Ogni Stato membro utilizza il risk assessment per:

migliorare il proprio sistema AML/CFT, in particolare individuando i settori in cui i soggetti obbligati devono applicare misure rafforzate e, se del caso, specificando le misure da adottare

individuare, se del caso, i settori o le aree di minore o maggiore rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

garantire che sia predisposta una normativa adeguata per ogni settore o area in funzione del corrispondente rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Ogni Stato membro **mette a disposizione** dei soggetti obbligati le informazioni (**autovalutazione**) per facilitarne l'esecuzione delle valutazioni aziendali dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Valutazione nazionale dei rischi

Entro il **26 giugno 2017** le Autorità europee di vigilanza (in inglese European Supervisory Authorities - ESAs, ossia EBA, EIOPA e ESMA) emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti a norma dell'articolo 16 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 sulle caratteristiche di un approccio alla vigilanza basato sul rischio e sulle disposizioni da prendere ai fini della vigilanza basata sul rischio.



In data **16 novembre 2016** le ESAs hanno pubblicato le linee guida sull'approccio basato sul rischio in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo: **The Risk-Based Supervision Guidelines**.

Il modello «risk-based approach to AML/CFT supervision—RBS» è suddiviso in 4 fasi:

1. identificazione dei fattori di rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
2. valutazione del rischio (risk assessment);
3. individuazione dei controlli;
4. monitoraggio e follow-up.

Valutazione nazionale dei rischi

Entro il **26 giugno 2017** le Autorità europee di vigilanza (in inglese European Supervisory Authorities - ESAs, ossia EBA, EIOPA e ESMA) emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti a norma dell'articolo 16 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 sulle caratteristiche di un approccio alla vigilanza basato sul rischio e sulle disposizioni da prendere ai fini della vigilanza basata sul rischio.



In data **16 novembre 2016** le ESAs hanno pubblicato le linee guida sull'approccio basato sul rischio in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo: **The Risk-Based Supervision Guidelines**.

Il modello «risk-based approach to AML/CFT supervision—RBS» è suddiviso in 4 fasi:

1. identificazione dei fattori di rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
2. valutazione del rischio (risk assessment);
3. individuazione dei controlli;
4. monitoraggio e follow-up.

Valutazione nazionale dei rischi ML/FT

Il **Comitato di sicurezza finanziaria** è l'organismo responsabile dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, con la funzione di elaborare, con il contributo delle autorità competenti, la triennale analisi del rischio (salvo aggiornamento qualora ritenuto opportuno dal CSF) tenendo conto della relazione periodica elaborata dalla Commissione europea

L'obiettivo dell'analisi nazionale è quello di identificare, analizzare e valutare le minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, individuando quelle più rilevanti, i metodi di svolgimento di tali attività criminali, le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione di tali fenomeni, e i settori maggiormente esposti a tali rischi.

Valutazione nazionale dei rischi ML/FT

Principali esiti del **National Risk Assessment 2014**

rischio inerente

connesso uso eccessivo del contante, rilevante economia informale/sommersa, attività criminale /condotte che producono proventi da riciclare

analisi delle vulnerabilità

dipende dai presidi di prevenzione applicati dai soggetti obbligati, dai presidi investigativi e dai presidi repressivi

rischio residuo

individua gli interventi auspicabili suddivisi in diversi livelli di priorità per ciascuno dei presidi di prevenzione applicati dai soggetti obbligati, dei presidi investigativi e dei presidi repressivi

Analisi nazionale del rischio

Il **Comitato di sicurezza Finanziaria** analizza e valuta il rischio nazionale ML/FT mediante l'individuazione:

- delle minacce più rilevanti;
- delle vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione dei fenomeni di ML/FT;
- dei metodi e dei mezzi di svolgimento di tali attività;
- dei settori maggiormente esposti al rischio.

L'analisi è svolta dal con cadenza quinquennale o più frequentemente se ritenuto opportuno.

Analisi nazionale del rischio

L'analisi deve rispettare:

- i criteri internazionali in materia;
- la relazione periodica della Commissione europea ex art. 6 Direttiva;
- gli elementi forniti dalle autorità partecipanti al CSF.

L'analisi deve tenere conto:

- dei dati quantitativi e statistici forniti dalle autorità competenti sulla dimensione e importanza dei settori coinvolti (es. numero dei soggetti vigilati e l'importanza economica del settore).

L'analisi può essere integrata dal contributo:

- di rappresentanti della Presidenza del consiglio dei ministri o di altre amministrazioni con competenze specifiche in materia;
- di rappresentanti del mondo accademico e delle associazioni private rappresentative delle categorie interessate.

Analisi nazionale del rischio

Le autorità competenti:

- concorrono all'analisi fornendo al CSF ogni informazione utile, anche in deroga al segreto d'ufficio;
- riferiscono periodicamente al CSF sugli esiti analisi di rispettiva competenza al fine di individuare tipologie di clienti, prodotti o operazioni che necessitano di specifici interventi;
- utilizzano l'analisi ai fini della definizione delle priorità e della distribuzione delle risorse per migliorare il sistema nazionale di prevenzione e contrasto ML/FT;
- riferiscono al CSF sulle misure e presidi adottati per mitigare i rischi riscontrati.

Valutazione nazionale dei rischi ML/FT

I risultati dell'analisi:

- sono resi disponibili ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione ai fini della valutazione dei rischi ML/FT cui sono esposti e della predisposizione di misure proporzionali e adeguate al rischio rilevato;
- sono comunicati dal CSF alla Commissione europea, alle autorità di vigilanza europee e alle autorità rilevanti di altri Stati membri che ne facciano richiesta.



Autovalutazione aziendale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

I **soggetti obbligati** adottano procedure oggettive e verificate per l'analisi e la valutazione dei rischi ML/FT tenendo conto del rischio associato alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi ed ai prodotti/servizi offerti.

Tale valutazione è periodicamente aggiornata e messa a disposizione della autorità competenti e degli organismi di autoregolamentazione.

Le **autorità di vigilanza** di settore:

- dettano criteri e metodologie per l'analisi e la valutazione dei rischi ML/TF commisurati alla natura dell'attività svolta e alla dimensione dei soggetti obbligati;
- individuano i soggetti obbligati che non devono effettuare tale valutazione in considerazione dell'irrilevanza del rischio ML/TF dell'attività svolta o dell'offerta dei prodotti e servizi che presentano caratteristiche di rischio tipizzate.

Risk-based approach

Il punto di partenza della IV Direttiva è l'ampliamento e la razionalizzazione del principio dell'approccio basato sul rischio, in base al quale le **misure** volte a prevenire o mitigare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo devono essere **proporzionali ai rischi** effettivamente individuati.

Risk-based approach

L'approccio basato sul rischio consente una maggiore flessibilità e un uso più efficiente delle risorse, in quanto gli intermediari finanziari per mitigare i rischi di riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo adottano interventi più incisivi in situazioni in cui i rischi sono più elevati limitandosi a misure semplificate là dove i rischi sono più bassi.

Autovalutazione aziendale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Gli Stati membri definiscono una regolamentazione interna che impone ai soggetti obbligati di adottare delle misure (es. **politiche, controlli e procedure**) per individuare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto di fattori di rischio connessi a clienti, paesi o aree geografiche, prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione.

Tali misure sono proporzionate alla natura e alle dimensioni dei soggetti obbligati (→ **principio di proporzionalità**).

La valutazione aziendale del rischio è documentata, aggiornata e messa a disposizione delle autorità.

Le autorità competenti possono decidere che le singole valutazioni del rischio documentate non sono necessarie qualora i rischi specifici connessi al settore siano chiari e compresi (→ **deroghe**).

Autovalutazione aziendale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

L'autovalutazione costituisce il presupposto per la realizzazione di appropriati interventi a fronte delle eventuali criticità esistenti e per l'adozione di opportune misure di prevenzione e mitigazione, anche alla luce di quanto previsto nel più generale quadro di riferimento per la propensione al rischio dell'intermediario.

Il 16 ottobre 2015 Banca d'Italia aveva inviato alle banche e succursali di banche estere una comunicazione con lo scopo di fornire indicazioni sulla metodologia da adottare per effettuare una propria valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Linee guida GAFI

Nell'ottobre 2014, il GAFI ha emanato linee guida per l'applicazione alle banche dell'approccio basato sul rischio ("Guidance for a risk-based approach - the banking sector") che espressamente richiedono agli intermediari una periodica valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti, al fine di verificare l'adeguatezza dei presidi posti in essere.

Fasi della metodologia



Valutazione dei rischi

1. l'identificazione dei rischi attuali e potenziali cui l'intermediario è esposto (identificazione del **rischio inerente**);
2. l'analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi aziendali rispetto ai rischi precedentemente identificati al fine di individuare eventuali vulnerabilità (**analisi delle vulnerabilità**);
3. la conseguente determinazione del rischio residuo cui è esposto l'intermediario e delle relative modalità di mitigazione (determinazione del **rischio residuo**).



Principio di
proporzionalità



Principio di
significatività

Identificazione del rischio inerente



L'identificazione e valutazione del rischio inerente viene effettuata per ciascuna delle principali linee di business in cui opera la banca. Ad esempio:

- retail banking, dove le banche offrono prodotti e servizi ai clienti, sia persone fisiche che giuridiche, come conti correnti, finanziamenti e prodotti di risparmio;
- corporate o investment banking, dove le banche offrono prodotti di corporate finance, corporate banking e servizi di investimento a società, governi o istituzioni;
- servizi di investimento, dove le banche forniscono prodotti e servizi per la gestione dei beni dei clienti (private banking);
- attività di banca corrispondente.

Elementi da prendere in considerazione



- la **natura**, la scala dimensionale, la differenziazione e la complessità dei settori di **business** dell'intermediario;
- il **volume** e l'ammontare delle **transazioni**, considerando l'operatività tipica dell'intermediario;
- il **mercato di riferimento** per i prodotti e i servizi erogati;
- i **canali distributivi**;
- il **numero di clienti** classificati nelle fasce di **rischio più elevate**;
- la presenza di **succursali o filiazioni** situate in paesi terzi;
- il **Paese estero di origine** o di operatività dei clienti o delle controparti estere;
- i **rapporti di corrispondenza** transfrontalieri con un ente rispondente stabilito in un paese estero;
- la presenza di rapporti con soggetti, enti o organizzazioni non profit la cui operatività, alla luce di tutti gli elementi di valutazione disponibili, presenta elementi di potenziale rischio di **finanziamento del terrorismo**;
- gli elementi significativi risultanti dalle relazioni e dall'ulteriore documentazione rilevante provenienti dalle **funzioni di controllo interno**;
- le risultanze delle verifiche - ispettive e a distanza – condotte dalle **Autorità di controllo**.

Elementi da prendere in considerazione



Gli intermediari completano gli elementi evidenziati nella slide precedente con le informazioni ottenute da risorse interne come ad esempio relationship managers o direttori commerciali e da risorse esterne, come ad esempio le valutazioni dei rischi nazionali (cd. NRA), le liste pubblicate dagli organismi internazionali e dai governi.

Il risk assessment viene rivisto periodicamente e comunque quando cambiano determinate circostanze o emergono minacce rilevanti.

Elementi da prendere in considerazione



Gli intermediari completano gli elementi evidenziati nella slide precedente con le informazioni ottenute da risorse interne come ad esempio relationship managers o direttori commerciali e da risorse esterne, come ad esempio le valutazioni dei rischi nazionali (cd. NRA), le liste pubblicate dagli organismi internazionali e dai governi.

Il risk assessment viene rivisto periodicamente e comunque quando cambiano determinate circostanze o emergono minacce rilevanti.

Esempi di rischio

Retail banking

Wealth management

Investment banking

Correspondent banking



Settori ad alto uso di contanti

Trasparenza

Integrazione

Transazioni di importo elevato

Volume delle transazioni

Difficoltà nell'identificare il titolare effettivo

Trasferimenti di assets tra le parti in cambio di denaro o altri assets

Informazioni limitati riguardati il soggetto controparte

Transazioni di importo elevato

Complessità dei servizi finanziari e dei prodotti

Natura globale dei mercati

PEP

Giudizi del rischio inerente

- Esposizione a **operazioni anonime** o non tracciabili nulla o molto limitata
- **Canali di distribuzione** protetti
- Basso livello di transazioni finanziarie o **operazioni in contanti**
- N. molto limitato di **clienti ad alto rischio**

- Esposizione a **operazioni anonime** o non tracciabili limitata o medio-bassa
- **Canali di distribuzione** suff. protetti
- Medio livello di transazioni finanziarie o **operazioni in contanti**
- N. limitato/medio di **clienti ad alto rischio**

Basso

Medio
basso

Alto

Medio
alto

- Esposizione a **operazioni anonime** o non tracciabili molto significativa
- **Canali di distribuzione** non adeguatamente protetti
- Livello molto elevato di transazioni finanziarie o **operazioni in contanti**
- N. molto consistente di **clienti ad alto rischio**

- Esposizione a **operazioni anonime** o non tracciabili significativa
- **Canali di distribuzione** non sempre adeguatamente protetti
- Elevato livello di transazioni finanziarie o **operazioni in contanti**
- N. consistente di **clienti ad alto rischio**

Analisi delle vulnerabilità



Gli intermediari sviluppano e pongono in essere politiche e procedure atte a mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che hanno identificato nella fase 1 del processo di autovalutazione.

Nella fase 2 va valutato, per ciascuna linea di business, il livello di vulnerabilità del relativo sistema dei presidi, da esprimere con un giudizio in una scala di quattro valori.

L'attribuzione del livello di vulnerabilità è accompagnata da una sintetica illustrazione dei presidi in essere e dalla descrizione dei punti di debolezza eventualmente individuati, con l'esplicitazione delle motivazioni che hanno determinato il punteggio attribuito.

Analisi delle vulnerabilità

A titolo esemplificativo gli elementi di valutazione delle vulnerabilità si riferiscono all'adeguata verifica della clientela, alla registrazione e all'archiviazione dei dati, alla segnalazione ed agli obblighi formativi:

- **Struttura organizzativa**: definizione e suddivisione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni aziendali di controllo, le strutture operative e gli organi di governo e controllo;
- **Corpo procedurale**: livello di formalizzazione dei processi impattanti ai fini antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e dei relativi controlli implementati;
- **Sistemi informativi**: solidità e affidabilità dei sistemi informativi a supporto delle attività operative e di controllo / monitoraggio;
- **Risorse**: livello delle conoscenze e delle competenze delle risorse operative e di controllo, con particolare riferimento a quelle appartenenti alla funzione Antiriciclaggio.



Giudizi della vulnerabilità

- Misure di deterrenza e **controlli** pienamente efficaci
- Ottimo livello di **consapevolezza** del rischio
- **Assetto organizzativo** positivo ed elevata capacità di individuare e contrastare i rischi

Non
significativa

- Misure di deterrenza e **controlli** ragionevolmente efficaci
- Suff. livello di **consapevolezza** del rischio
- **Assetto organizzativo** adeguato e buona capacità di individuare e contrastare i rischi

Poco
significativa

Molto
significativa

Abbastanza
significativa

- Misure di deterrenza e **controlli** estremamente limitati o inesistenti
- Livello di **consapevolezza** del rischio scarso/nulla
- **Assetto organizzativo** con carenze molto numerose

- Misure di deterrenza e **controlli** limitati
- Livello di **consapevolezza** del rischio non del tutto adeguato
- **Assetto organizzativo** con numerose carenze


Determinazione del rischio residuo

La combinazione dei giudizi di rischio inerente e di vulnerabilità per ogni linea di business determina, in base alla matrice di seguito illustrata, l'attribuzione della fascia di rischio residuo della linea di business.

Il livello di rischio residuo complessivo dell'intermediario viene determinato convenzionalmente associando al giudizio sul rischio residuo di ciascuna linea di business un punteggio da 1 a 4 e calcolando la media semplice di questi punteggi:

- 1=non significativo;
- 2=basso;
- 3=medio;
- 4=elevato.

Matrice di determinazione del rischio residuo

Rischio inerente	Alto				Rischio residuo elevato
	Medio alto			Rischio residuo medio	
	Medio basso		Rischio residuo basso		
	Basso	Rischio residuo non significativo			
		Non significativa	Poco significativa	Abbastanza significativa	Molto significativa
	Vulnerabilità nel sistema organizzativo e dei controlli				

Matrice di determinazione del rischio residuo

Una volta determinato il livello di rischio residuo delle linee di business e quello complessivo, l'intermediario - anche alla luce di quanto previsto nel più generale quadro di riferimento per la propensione al rischio - individua le **iniziative correttive o di adeguamento** da adottare per mitigare tali rischi residui.

L'attribuzione del livello di rischio residuo viene accompagnata dalla descrizione degli elementi di valutazione considerati, delle analisi poste in essere e delle richiamate iniziative correttive o di adeguamento individuate.

Relazione di verifica

A conclusione dell'analisi è utile predisporre un report che descriva l'attività, gli esiti, le aree di miglioramento, i relativi interventi e le tempistiche di realizzazione, gli impatti organizzativi e le funzioni aziendali coinvolte




fasi del processo

funzioni coinvolte

informazioni alla base delle valutazioni effettuate

risultati ottenuti

azioni di adeguamento eventualmente necessarie



Relazione di verifica

Gli esiti dell'autovalutazione e le relative eventuali misure di adeguamento devono essere discussi collegialmente con le altre funzioni aziendali di controllo interessate (es.: Internal Audit, Risk Management, Compliance, ecc.) nonché con l'organo con funzione di controllo, l'organo con funzione di gestione e l'organo do funzione di supervisione strategica.

Strumento Operativo

Eddystone ha sviluppato uno strumento operativo in excel per effettuare il risk assessment in materia antiriciclaggio. Lo strumento permette di attribuire e gestire il rischio antiriciclaggio, nonché di determinare l'esposizione al rischio complessivo o particolare (per aree di rischio) dell'intermediario.

Caratteristiche:

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Possibilità di personalizzazione

Per maggiori informazioni inviare una comunicazione all'indirizzo:
direzione@eddystone.it

Relazione annuale Funzione Antiriciclaggio

Il Provvedimento della Banca d'Italia del 10/3/2011 (Capitolo secondo, Sez. I, par. 2) richiede che almeno una volta l'anno la funzione antiriciclaggio presenti agli organi di supervisione strategica, gestione e controllo una Relazione sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale.

Nella relazione occorre rappresentare lo **stato di avanzamento delle iniziative di adeguamento** definite a seguito dell'autovalutazione interna dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Schema della Relazione AML annuale

1. Collocazione della funzione antiriciclaggio nell'organizzazione aziendale (o del gruppo).
2. Attività della funzione antiriciclaggio nel periodo di riferimento, eventuali disfunzioni accertate e relative azioni correttive relative:
 - All'adeguata verifica e profilatura della clientela;
 - Tenuta AUI;
 - Processo SOS;
 - Identificazione e applicazione sanzioni finanziarie internazionali antiterrorismo.
3. Attività formative realizzate e previste per l'anno successivo;
4. Stato di avanzamento delle iniziative di adeguamento definite a seguito dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
5. Eventuali problematiche specifiche dell'intermediario e altre notizie rilevanti.
6. Piano di attività della funzione antiriciclaggio per l'anno successivo.

ISCRIVITI alla NEWSLETTER di EDDYSTONE !

Eddystone offre la possibilità di ricevere gratuitamente la newsletter mensile LIGHTHOUSE NEWS.

LIGHTHOUSE NEWS è un indispensabile strumento di supporto per gli Intermediari che devono far fronte alle quotidiane esigenze e necessità imposte dalla continua evoluzione del quadro normativo del settore bancario, finanziario e assicurativo.

LIGHTHOUSE NEWS è rivolta a Banche, SIM, SGR, imprese di investimento, intermediari finanziari ex art. 106-107 del TUB, assicurazioni, istituti di pagamento, società fiduciarie, società di mediazione creditizia e branch estere operative in Italia.

LIGHTHOUSE NEWS affronta e approfondisce le principali novità normative del settore bancario, finanziario e assicurativo, quale: TUF, TUB, CAP, Banca d'Italia, UIF, CONSOB, IVASS, MEF, MSE, COVIP, AGCM, Agenzia delle Entrate, Garante Privacy, Gazzetta Ufficiale, Gazzetta Ufficiale Unione Europea, ESMA, EBA, EIOPA.

L'iscrizione gratuita può essere effettuata inviando una e-mail all'indirizzo di posta direzione@eddystone.it

14 gennaio 2016

ANNO 7, NUMERO 33



EDDYSTONE - LIGHTHOUSE NEWS

Mediatori creditizi - L'ODM ha avviato i controlli ispettivi

Si ricorda ai mediatori creditizi la necessità di adeguarsi al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 gennaio 2014, n. 31 recante attuazione dell'art. 39 del D.lgs. (3 agosto 2011), n. 141 (di seguito "Regolamento"), concernente il contratto dei requisiti organizzativi per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi di cui all'art. 106-ter, comma 7, del Testo Unico Bancario.

Si avverte che il Regolamento è stato emanato in data 22 gennaio 2014, n. 31 recante attuazione dell'art. 39 del D.lgs. (3 agosto 2011), n. 141 (di seguito "Regolamento"), concernente il contratto dei requisiti organizzativi per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi di cui all'art. 106-ter, comma 7, del Testo Unico Bancario.

In particolare, il Regolamento impone alle società di mediazione creditizia di dotarsi di un sistema di controllo interno proporzionato alla propria complessità organizzativa, dimensionale ed operativa.

In particolare, l'ODM a partire dal mese di novembre 2014 ha avviato diverse visite ispettive presso mediatori creditizi con l'obiettivo principale di verificare l'adempimento al Regolamento e alle "Linee guida concernenti il contratto dei requisiti organizzativi per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi" emanate dallo stesso ODM.

Il titolo esemplificativo e non esaustivo alcune aree soggette a verifica da parte degli ispettori riguardano:

- validazione del sistema di controllo interno;
- valutazione della relazione sui requisiti organizzativi adottati;
- verifica del rispetto degli obblighi in materia di trasparenza;
- verifica del rispetto degli obblighi in materia di anticorruzione;
- verifica sito internet e messaggi pubblicitari.

È bene ricordare che l'ODM ha avviato diverse visite ispettive presso mediatori creditizi con l'obiettivo principale di verificare l'adempimento al Regolamento e alle "Linee guida concernenti il contratto dei requisiti organizzativi per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi" emanate dallo stesso ODM.

Il titolo esemplificativo e non esaustivo alcune aree soggette a verifica da parte degli ispettori riguardano:

- validazione del sistema di controllo interno;
- valutazione della relazione sui requisiti organizzativi adottati;
- verifica del rispetto degli obblighi in materia di trasparenza;
- verifica del rispetto degli obblighi in materia di anticorruzione;
- verifica sito internet e messaggi pubblicitari.

È bene ricordare che l'ODM ha avviato diverse visite ispettive presso mediatori creditizi con l'obiettivo principale di verificare l'adempimento al Regolamento e alle "Linee guida concernenti il contratto dei requisiti organizzativi per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi" emanate dallo stesso ODM.

16/12/2014 - IVASS
Caucalcuzione - Modifiche al Regolamento ISMIP n. 7 del 13/11/2007 - principio casuale internazionale
WPS 12 (Ina)

22/12/2014 - CONSOB
Comunicazione n. 0007936 sulla distorsione di prodotti finanziari complessi di chiara retail (Ina)

31/12/2014 - CONSOB
Delibera 19/12/2014 - Modifiche al regolamento di attuazione del 4/10/2014/21/9369, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adibiti con delibera 14 maggio 1993, n. 1871 e successive modificazioni (Ina)

SCHEDA
RASSERMA NORDMATHIA




Eddystone nella nuova sede di Via della Moscova 40/7

Il 7 gennaio 2015 Eddystone ha trasferito i propri uffici in Via Moscova 40/7 di Milano.

I nuovi uffici si trovano nel centro di Milano, all'incrocio tra Corso Garibaldi e Largo La Scala, in prossimità della metropolitana (linea verde) e sono facilmente raggiungibili con l'auto (è disponibile anche un parcheggio clienti).

Gli ampi spazi della nuova sede sono dedicati a supportare lo sviluppo di Eddystone, che nel corso degli anni ha rafforzato la sua presenza nell'area della consulenza legale e della formazione agli intermediari, a fianco del servizio di consulenza organizzativa ed allo svolgimento in outsourcing delle funzioni anticorruzione, audit e compliance.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER



Riferimenti

Guido Pavan

Avvocato

g.pavan@eddystone.it

Eddystone Srl

Via della Moscova 40/7

20121 Milano

Tel. (+39) 02 65 72 823

www.eddystone.it

